

newsletter interna del Comune di Frascati

a cura dell'Ufficio Stampa e dell'URP-Ufficio per le Relazioni con il Pubblico

n. 49 di lunedì 12 dicembre 2011

maternità, si può rientrare prima

la novità rappresenta una deroga al divieto per il datore di lavoro di adibire al lavoro le lavoratrici in stato di gravidanza durante il periodo di puerperio.

con l'art. 2 del dlgs n. 119/2011 risulta introdotta una novità: la possibilità, per la lavoratrice di riprendere l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, "in presenza di particolari eventi e a determinate condizioni".

gli eventi che consento il rientro anticipato sono: a) l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva a 180° giorno dall'inizio della gestazione; b) il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità.

taglio del 10% ai segretari

l'art. 6, comma 3, del dl 78/2010 prevede un taglio del 10% alle indennità, compensi, gettoni e retribuzioni corrisposte ai componente di organi di indirizzo, direzione e controllo, consiglio d'amministrazione e a organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

l'art. 9, comma 2, prevede, invece, una riduzione del 5% per i compensi sopra i 90 mila euro e del 10% oltre i 150 mila euro.

secondo la recente deliberazione 215/2011 della corte dei conti dell'emilia romagna, in analogia con le deliberazioni 315 e 554/2011 della lombardia, il compenso per la direzione generale non può sfuggire all'ambito di applicazione del taglio secco del 10% previsto all'art. 6, si opta infatti per una applicazione generalizzata della decurtazione comprendendovi la remunerazione delle funzioni di direttore generale attribuite al segretario.

di parere contrario, comunque, è la ragioneria generale dello stato, che assoggetta tali prestazioni all'art. 9 comma 2.

compensi extra solo in base al ccnl

responsabilità amministrativa per il dirigente che intasca un compenso in violazione del principio della onnicomprensività.

la presenza di disposizioni legislative che ammettono l'erogazione di tali compensi non azzera la responsabilità, dato che le uniche eccezioni sono quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro

sono queste le indicazioni dell'innovativa sentenza della corte dei conti della campania la n. 1396 del 2011.

in house non frazionabili

la legge di stabilita n. 183/2011 all'art. 9, comma 2, modifica la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

l'intervento sulle liberalizzazioni del settore, non è esente da criticità.

in mancanza di analisi di mercato e la delibera quadro dell'ente locale, quest'ultimo non può affidare il servizi in esclusiva.

sul fronte di affidamenti in privativa, per l'in house è inserito il divieto di frazionamento del servizio.

una patrimoniale sull'agricoltura

il decreto monti stabilisce che dal 2012 gli agricoltori dovranno pagare l'imu sperimentare sia sui fabbricati rurali ad uso abitativo che su quelli strumentali all'attività.

non sono, inoltre, più previste le agevolazioni previste ora dall'ici per i terreni la cui base imponibile sarà incrementata del 6%.

unica agevolazione è quella concessa ai fabbricati strumentali che pur pagando l'imu godranno di un'aliquota ridotta a condizione che entro il 31 marzo 2012 risulti presentata la richiesta di attribuzione della categoria catastale D/10.

tributi locali, acquiescenza cara

dopo la manovra monti, in caso di mancato pagamento di quanto richiesto dai comuni con gli avvisi di accertamento, la sanzione irrogata dall'ufficio non viene più ridotta ad un quarto ma ad un terzo. in sintesi se entro 60 giorni dalla notifica dell'atto interviene adesione del contribuente mediante il pagamento del tributo e delle sanzioni, quest'ultime saranno pagate al 33% e non più al 25%. è quanto stabilisce l'art. 13, comma 13, del digs 6 dicembre 2011 n. 201.

i comuni non possono aumentare aliquote e tariffe. il blocco c'è ancora

da una attenta lettura delle disposizioni che dal 2009 hanno bloccato gli enti territoriali nel loro potere di deliberare aumenti dei tributi ad essi attribuiti con legge dello stato, comuni, province e regioni non possono aumentare le aliquote o le tariffe di tributi fino a quanto una nuova norma non elimini il blocco.

infatti, l'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stabilisce che resta confermata fino all'attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli entri locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote o delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad assi attribuiti con legge statale (art. 7 dell'art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126) con esclusione per gli aumenti relativi alla tarsu e per quelli previsti per lo sforamento della spesa sanitaria.

l'antitrust bacchetta gli enti e violano la concorrenza

con la manovra economica del governo monti, aumentano i poteri dell'autorità per la concorrenza. l'antitrust diventa una sorta di pubblico ministero di fronte alla giustizia amministrativa, infatti, può impugnare davanti al giudice gli atti di qualsiasi pubblica amministrazione ritenuti contratti soggetti alle regole del libero mercato.

in sostanza sono avvisati comuni che invece di bandire le gare di appalto, procedono con gli affidamenti in house.

enti locali, stretta sul debito senza scappatoie

nelle disposizioni previste dalla legge di stabilità vengono definiti i nuovi limiti entro i quali è consentito, per i comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti , il ricorso all'indebitamento. con queste nuove disposizioni il comuni e le province potranno stipulare nuovi mutuo o ricorre a nuovi finanziamenti solo nel caso in cui l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell'art. 207, non supera il 12% per l'anno 2011, l'8% per l'anno 2012, il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorre dal 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

alcuni siti istituzionali consigliati:

www.avcp.it

www.acquistinretepa.it

www.agenziaterritorio.it

www.anagrafe-prestazioni.it

www.anci.it

www.anutel.it

www.aranagenzia.it

www.cassaddpp.it

www.catastoaicomuni.it

www.corteconti.it

www.dirittoegiustizia.it

www.funzionepubblica.it

www.garanteprivacy.it

www.poliziamunicipale.it

www.guidanormativa.ilsole24ore.com

www.innovazionepa.it

www.ilsole24ore.com

www.ilpersonale.it

www.inps.it